

Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato

Regolamento adottato con delibera n. 1360 del 20.07.2017

SEZIONE III ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Art. 25

DEFINIZIONE DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO, AMBITO DI APPLICAZIONE FINALITÀ

L'accesso civico generalizzato è il diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed ha ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

L'art. 5, comma 2 del D. Lgs n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs n. 97/2016, che lo prevede così recita *“chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis”*.

L'accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni non è più solo finalizzata a *“favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”*, ma soprattutto, come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa.

L'accesso civico generalizzato, a differenza dell'accesso civico, che è strumentale all'adempimento degli obblighi di pubblicazione, comporta un rovesciamento della prospettiva in quanto il diritto all'informazione è generalizzato e la regola generale è la trasparenza mentre la riservatezza e il segreto le eccezioni.

Art. 26

LEGITTIMAZIONE SOGGETTIVA

L'accesso civico generalizzato può essere presentato da chiunque. Non occorre possedere, né dimostrare, una specifica legittimazione soggettiva, è gratuito, e non deve essere motivato.

Art. 27

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

L'istanza di accesso civico generalizzato, contenente le complete generalità del richiedente con relativi recapiti, identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e può essere inoltrata, anche per via telematica, secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D. Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D. Lgs n. 33/2013 l'istanza va presentata, alle Direzioni delle macrostrutture **riportate nella seguente tabella**, o alternativamente all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, o all'Ufficio relazioni con il pubblico distrettuale:

n.	MACROSTRUTTURA
1	STRUTTURE DI STAFF
2	DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
3	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
4	DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
5	DISTRETTO SANITARIO COSENZA - SAVUTO
6	DISTRETTO SANITARIO VALLECRATI
7	DISTRETTO SANITARIO TIRRENO
8	DISTRETTO SANITARIO ESARO - POLLINO
9	DISTRETTO SANITARIO JONIO SUD
10	DISTRETTO SANITARIO JONIO NORD
11	SPOKE CASTROVILLARI
12	SPOKE CETRARO – PAOLA
13	SPOKE ROSSANO - CORIGLIANO

L'istanza può essere presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente presso l'ufficio che detiene i dati agli indirizzi che saranno riportati sul sito aziendale, sezione Amministrazione Trasparente – Antri contenuti – Accesso Civico.

La richiesta deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità ai sensi dell'art. 38, commi 1e3, del D.P.R. n. 445/2000.

Non è ammessa un'istanza *“meramente esplorativa”*, pertanto le richieste non possono essere generiche ma devono consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione.

L'Amministrazione si riserva, altresì, di valutare l'ammissibilità/inammissibilità di domande di accesso civico generalizzato *relativo ad un numero manifestamente irragionevole di documenti*, imponendo così un carico di lavoro tale da interferire con il buon funzionamento dell'amministrazione.

La richiesta di accesso civico generalizzato riguarda i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (art. 5, comma 2 del D.lgs n.33/2013); *resta escluso*, pertanto, che per dare evasione alla richiesta, l'amministrazione sia tenuta a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso, non sussistendo l'obbligo di rielaborare i dati ai fini dell'accesso generalizzato.

Art. 28 REFERENTI PER L'ACCESSO CIVICO

I Direttori delle macrostrutture sopra indicate, individueranno un Referente per l'accesso civico che avrà il compito di:

- a) acquisire e valutare, insieme ai responsabili dei procedimenti e al Direttore della struttura coinvolta, le richieste di *"accesso civico generalizzato"*;

- b) collaborare per il soddisfacimento delle richieste di accesso civico pervenute al RPCT/Referente accesso civico, pubblicando i dati carenti sul sito aziendale, sezione - Amministrazione Trasparente.

I nominativi dei Referenti per l'accesso civico saranno pubblicati sul sito Aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Accesso civico, unitamente ai dati relativi alla macrostruttura di appartenenza.

Art. 29

NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI

L'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, attiva l'istruttoria e, se individua soggetti controinteressati ai sensi dell'art. 5-bis, comma 2, del D. Lgs n. 33/2013, procede a darne comunicazione agli stessi, mediante invio di copia dell'istanza con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica (quest'ultima per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione).

I soggetti controinteressati, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, possono presentare una opposizione debitamente motivata alla richiesta di accesso generalizzato, trasmettendola al predetto ufficio, anche per via telematica.

Il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento di accesso civico generalizzato è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati, a decorrere dalla data di invio della comunicazione agli stessi controinteressati.

Decorso dieci giorni dall'ultima data di ricezione della comunicazione ai controinteressati, l'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti provvede sulla richiesta di accesso civico generalizzato, accertata la ricezione delle comunicazioni inviate ai controinteressati, e sulla base della valutazione del bilanciamento degli interessi contrapposti (l'interesse pubblico alla trasparenza e l'interesse del controinteressato alla tutela dei dati personali).

Art. 30

TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di accesso civico generalizzato si conclude con provvedimento espresso e motivato, in relazione ai casi e ai limiti stabiliti, nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con la contestuale comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di dieci giorni nel caso di comunicazione della richiesta ai controinteressati).

Art. 31

ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA

In caso di accoglimento, l'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.

In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico generalizzato nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'ufficio procedente né da comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, al fine di consentire allo stesso l'esercizio della facoltà di richiedere il riesame.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali, secondo le tariffe di cui all'**ALLEGATO D**.

Art. 32

RIFIUTO, DIFFERIMENTO E LIMITAZIONE DELL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

La regola della generale accessibilità è temperata dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi pubblici e privati che possono subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune informazioni.

1. L'accesso civico generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
 - a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
 - b) la sicurezza nazionale;
 - c) la difesa e le questioni militari;
 - d) le relazioni internazionali;
 - e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
 - f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
 - g) il regolare svolgimento di attività ispettive.
2. L'accesso civico generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
 - a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
 - b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
 - c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
3. Il diritto di accesso civico generalizzato è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'art. 24, comma 1, della L. n. 241/90.
4. Il diritto di accesso civico generalizzato è altresì escluso nei casi già previsti dall'art. 20 del presente Regolamento in materia di accesso agli atti.
5. I limiti all'accesso civico generalizzato per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi 1 e 2 del presente articolo si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
6. Per la definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, si rinvia altresì alle linee guida vigenti recanti indicazioni operative emanate dall'Autorità nazionale anticorruzione e adottate ai sensi dell'art. 5-bis del D. Lgs n. 33/2013, che si intendono qui integralmente richiamate.

Art. 33

RICHIESTA DI RIESAME

Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame **al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ASP di Cosenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.**

Per l'istruttoria della richiesta di riesame il Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, si avvale del supporto del Referente per l'Accesso Civico e del Responsabile dell'Ufficio Privacy dell'Azienda sanitaria.

Se l'accesso è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Art. 34

TUTELA DELL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Avverso la decisione del Responsabile dell'Ufficio che detiene i dati o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al TAR ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.